Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 183

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 30 luglio 1958 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 550-139 551-236 551 554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 183 DEL 30 LUGLIO 1958:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 33: **Cartiera italiana, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 2 luglio 1958. — **Fabbrica italiana magneti Marelli, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 20 maggio 1958. — **S.E.T. - Società Esercizi Telefonici, società per azioni, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 21 luglio 1958. — **Comune di Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 14 giugno 1958. — **D.U.S.P.A. - Domenico Ulrich, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate l'11 luglio 1958. — **Città di Torino - Prestito « Città di Torino », emissione 1914:** Obbligazioni sorteggiate il 7 luglio 1958 — **Città di Torino - Prestito « Città di Torino », emissione 1933:** Obbligazioni sorteggiate il 7 luglio 1958. — **Città di Torino - Prestito « Città di Torino », emissione 1952:** Obbligazioni sorteggiate il 7 luglio 1958.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1958, n. 742.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di religione, denominata « Opera di religione della diocesi di Chioggia », con sede in quella Città.

N. 742. Decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della fondazione di religione, denominata « Opera di religione della diocesi di Chioggia », con sede in quella Città, e viene approvato lo statuto della fondazione stessa.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1958
Atti del Governo, registro n 113, *foglio n* 87 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1958, n. 743.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della Vicaria curata autonoma di Santa Sofia, nella città di Venezia.

N. 743. Decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Venezia in data 1° gennaio 1958, integrato con dichiarazione del 24 marzo 1958, relativo alla erezione della Vicaria curata autonoma di Santa Sofia, nella città di Venezia.

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1958
Atti del Governo, registro n 113, *foglio n* 91 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1958, n. 744.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Santa Maria Regina, in località Feriole del comune di Teolo (Padova).

N. 744. Decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Padova in data 8 dicembre 1955, integrato con postilla del 5 febbraio 1958 e con dichiarazione di pari data, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria Regina, in località Feriole del comune di Teolo (Padova) e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede dell'anzidetta parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1958
Atti del Governo, registro n 113, *foglio n* 90 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1958, n. 745.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Luca Evangelista, nella città di Milano.

N. 745. Decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Milano in data 21 giugno 1957, integrato con dichiarazione del 17 marzo 1958, relativo alla erezione della parrocchia di San Luca Evangelista, nella città di Milano.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1958
Atti del Governo, registro n 113, *foglio n* 93 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1958, n. 746.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Pio X, nella città di Cagliari.

N. 746. Decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Cagliari in data 3 settembre 1956, integrato con due dichiarazioni rispettivamente del 3 novembre 1957 e 29 gennaio 1958, relativo alla erezione della parrocchia di San Pio X, nella città di Cagliari.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1958
Atti del Governo, registro n 113, *foglio n* 92 — RELLEVA

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1958.

Misura di recuperi da effettuare a' sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, per l'esecuzione dei lavori di riparazione di edifici danneggiati da varie calamità naturali.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010;

Ritenuto che il Ministero dei lavori pubblici ha riconosciuto la necessità e la convenienza di procedere, in luogo della costruzione di ricoveri per le famiglie non abbienti, rimaste senza tetto, alla riparazione d'ufficio di edifici di proprietà privata, con le modalità indicate nell'ultimo comma dell'art. 1 del suindicato decreto legislativo, in dipendenza dei danni causati dalle seguenti calamità:

1) alluvione del 19 novembre 1952 nei comuni di San Felice sul Panaro, Finale Emilia e Camposanto, in provincia di Modena;

2) nevicate e precipitazioni piovose dell'inverno 1955-56 nei comuni di Napoli e Ponticelli, in provincia di Napoli;

3) alluvioni e nevicate dell'inverno 1956 nei comuni di Ascoli Piceno, Acquaviva Picena, Maltignano, Montegallo, per le sue frazioni Forca e Corbara, Montevidoncombatte, Moresco, Roccafluvione e Rotella, in provincia di Ascoli Piceno, e in quelli di Camerano (Ancona) e di Fiuminata (Macerata);

4) ciclone del 1° novembre 1956 nei comuni di Brancaleone e Palizzi, in provincia di Reggio Calabria;

5) ciclone del 21 novembre 1956 nel comune di Soverato, in provincia di Catanzaro;

6) nevicate del febbraio 1956 nel comune di Mussomeli, in provincia di Caltanissetta;

Ritenuto che occorre procedere alla determinazione della quota di rimborso, a carico dei proprietari interessati, della spesa sostenuta dal Ministero dei lavori pubblici per la riparazione d'ufficio degli edifici privati, danneggiati dalle succitate calamità naturali;

Decreta:

1. I proprietari degli edifici riparati d'ufficio, in dipendenza delle predette calamità, nelle zone sopraindicate, sono tenuti al rimborso della spesa sostenuta dal Ministero dei lavori pubblici, nella seguente misura:

a) Persone fisiche:

in ragione del 35 %, qualora il reddito, accertato ai fini della imposta complementare, per l'anno in cui la riparazione è stata ultimata, non superi le L. 500.000;

in ragione del 50 %, qualora tale reddito, come sopra accertato, non superi le L. 1.000.000;

in ragione del 75 %, qualora il reddito, accertato sempre ai fini dell'imposta complementare, non superi le L. 2.000.000;

in ragione del 100 % negli altri casi;

b) Società o enti tassati in base al bilancio: in ragione del 100 %;

c) Società o enti collettivi: nelle stesse misure fissate per le persone di cui alla precedente lettera *a*), con riferimento alla media dei redditi accertati, ai fini della ripetuta imposta complementare per i singoli componenti le Società;

d) Provincie, Comuni, Istituto nazionale case impiegati dello Stato, Istituti autonomi per le case popolari, Enti ecclesiastici e Istituzioni di beneficenza: in ragione del 35 %.

2. Il versamento potrà essere effettuato in dieci rate annuali posticipate uguali.

3. Il credito dello Stato è garantito da ipoteca legale, ai sensi dell'art. 2817 del Codice civile, sugli immobili nei quali sono stati eseguiti i lavori di riparazione, da iscriversi d'ufficio a cura dell'Amministrazione finanziaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 giugno 1958

Il Ministro per i lavori pubblici
TOGNI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1958
Registro n. 33 *Lavori pubblici, foglio n.* 211

(4027)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1958.

Disposizioni per l'attuazione delle provvidenze creditizie per la zootecnia di cui alla legge 8 agosto 1957, n. 777.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 8 agosto 1957, n. 777, recante provvidenze creditizie per la zootecnia;

Ritenuta la necessità di emanare disposizioni per la attuazione delle cennate provvidenze;

Decreta:

Art. 1.

Ai finanziamenti previsti all'art. 1 della legge 8 agosto 1957, n. 777, sono applicabili, in quanto non contrastanti con la legge stessa e col presente decreto, le disposizioni del regio decreto legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni e le norme regolamentari approvate con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 1928.

Per gli atti e le formalità concernenti le operazioni suindicate si applicano le agevolazioni tributarie previste all'art. 21 della citata legge n. 1760, del 5 luglio 1928, e le riduzioni degli onorari notarili di cui al regio decreto legge 19 marzo 1931, n. 693.

Art. 2.

I finanziamenti di cui alla legge 8 agosto 1957, n. 777, possono essere concessi a favore esclusivo di agricoltori, singoli od associati, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni.

Nella concessione dei finanziamenti saranno osservati i criteri preferenziali di cui all'art. 5 del decreto Presidenziale 17 ottobre 1952, n. 1317.

Art. 3.

Le domande per la concessione di prestiti o mutui devono essere presentate all'istituto od ente finanziatore per il tramite del competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

L'Ispettorato esprime il proprio parere sulle domande, pronunciandosi sulla congruità della spesa prevista e sulla rispondenza tecnica ed economica degli acquisti e delle opere in relazione all'ordinamento produttivo dell'azienda ed alle possibilità di sviluppo dell'attività zootecnica, e determina inoltre la durata del periodo di ammortamento dell'operazione richiesta, nei limiti previsti dal successivo art. 6.

I prestiti diretti all'acquisto di bestiame saranno concessi in rapporto alle capacità produttive e ricettive dell'azienda e sempreché l'allevamento abbia carattere agricolo.

I prestiti o mutui destinati all'esecuzione di impianti di immagazzinaggio, lavorazione e commercio dei prodotti saranno concessi nei limiti in cui gli impianti medesimi siano di potenzialità non eccedente il fabbisogno delle aziende agricole, singole od associate, cui debbono servire e si inseriscano nella struttura delle aziende stesse in modo da formare con gli altri fattori produttivi un complesso organico unitario.

Nell'esprimere il proprio parere l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura avrà riguardo anche alla capacità professionale dei richiedenti il prestito od il mutuo.

Art. 4.

I finanziamenti previsti all'art. 1 della legge 8 agosto 1957, n. 777, potranno concedersi con preferenza:

a) per l'acquisto di animali giovani di razze da carne da destinare all'ingrasso o all'allevamento, in particolare bovini;

b) per l'acquisto di mezzi ed attrezzature d'uso zootecnico, in particolare se destinati alla produzione ed allevamento del pollame;

c) per l'acquisto di mangimi, in particolare se a favore di agricoltori che provvedono all'acquisto dei mezzi o delle attrezzature di cui alla lettera *b*);

d) per la costruzione e la sistemazione di impianti di immagazzinaggio, lavorazione e commercio dei prodotti degli animali da carne.

Art. 5.

La concessione dei prestiti o mutui previsti dalla legge 8 agosto 1957, n. 777, viene effettuata dagli istituti ed enti finanziatori nei limiti della disponibilità delle somme anticipate ai sensi dell'art. 2, secondo capoverso, della legge stessa.

Alle adunanze dei Consigli di amministrazione, dei Comitati centrali di credito o di altri organi deliberanti degli istituti od enti, allorquando debbano essere adottate decisioni sulle richieste di concessione dei prestiti o mutui, partecipa con voto deliberativo l'Ispettore provinciale dell'agricoltura che ha espresso parere sulle richieste medesime.

Qualora la concessione del prestito o mutuo non sia deliberata da un organo collegiale dell'istituto o ente, ma da un dirigente o funzionario, questi, prima di decidere, sentirà l'Ispettore provinciale suddetto. Nei casi di difformità di pareri decide l'organo collegiale di cui al secondo comma.

Gli istituti od enti sono tenuti a trasmettere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a mezzo di elenchi riepilogativi periodici distinti per le varie categorie di operazioni, gli estremi delle deliberazioni adottate con l'importo dei prestiti o mutui concessi, nonchè l'ammontare delle relative somministrazioni.

Art. 6.

L'ammortamento delle operazioni che saranno poste in essere dagli istituti ai sensi della legge 8 agosto 1957, n. 777, sarà effettuato in un periodo non superiore:

a) ad un anno per i prestiti destinati ad acquisto di mangimi;

b) a due anni per i prestiti destinati ad acquisto di animali giovani da ingrasso;

c) a quattro anni per i prestiti da impiegare per l'acquisto di animali giovani appartenenti a razze con attitudine alla produzione da carne, esclusi i maschi, da destinare all'allevamento;

d) a cinque anni per i prestiti destinati all'acquisto di mezzi ed attrezzature di uso zootecnico occorrenti all'allevamento di animali da carne;

e) a sette anni per i prestiti o mutui destinati alla costruzione o sistemazione di impianti di immagazzinaggio, lavorazione e commercio dei prodotti degli animali da carne.

Le operazioni di prestito di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) saranno somministrate in un'unica soluzione all'atto della concessione del prestito, quelle di prestito o mutuo di cui alla lettera *e*) in tre soluzioni, di cui la prima, non inferiore al 50%, all'atto della concessione del prestito o mutuo, la seconda in base a stato di avanzamento, la terza a saldo, a seguito di collaudo effettuato dall'ispettore provinciale dell'agricoltura competente per territorio.

La durata di esecuzione delle opere di cui alla lettera *c*) non potrà eccedere i 12 mesi dalla prima somministrazione del prestito o mutuo.

I prestiti o mutui saranno estinti in annualità o semestralità posticipate costanti, comprensive delle quote di rimborso capitale e dei relativi interessi, maggiorate del compenso spettante agli istituti od enti.

L'inizio dell'ammortamento avrà luogo il 1° gennaio ed il 1° luglio successivo alla data di somministrazione del saldo del prestito o mutuo.

Per il periodo di preammortamento, che non potrà superare i 6 mesi per i prestiti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed i 18 mesi per i prestiti o mutui di cui alla lettera *e*), i beneficiari il giorno precedente l'inizio del periodo di ammortamento saranno tenuti a corrispondere, sulle somministrazioni erogate, l'interesse semplice posticipato, nella misura che verrà stabilita nel decreto interministeriale di cui all'art. 3 della legge, maggiorato del compenso spettante agli istituti od enti.

Art. 7.

Le somme che affluiranno al Fondo di rotazione per lo sviluppo della zootecnia, istituito ai termini dello art. 1 della legge 8 agosto 1957, n. 777, saranno versate in un conto corrente fruttifero aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Le disponibilità del Fondo saranno concesse in anticipazione agli istituti od enti esercenti il credito agrario per la erogazione dei prestiti o mutui previsti all'art. 6, con decreti del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, al tasso di interesse stabilito nei decreti stessi.

Per la concessione delle anticipazioni, di cui al precedente comma, si terrà conto, fra l'altro, dell'opera svolta dagli istituti od enti esercenti il credito agrario nei settori di attività previsti dalla legge stessa, delle zone in cui gli istituti od enti operano in relazione agli interessi che si intendono promuovere con le provvidenze creditizie, nonchè della struttura organizzativa di essi in rapporto al particolare tipo di attività.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, con propri provvedimenti, potrà determinare l'utilizzo delle anticipazioni, concesse ai sensi del presente articolo, tra le varie categorie di interventi.

Art. 8.

Le anticipazioni concesse agli istituti od enti ai termini del precedente art. 7 saranno da essi accreditate ad appositi conti denominati « legge 8 agosto 1957, n. 777 - Fondo di rotazione per la zootecnia ».

Tali anticipazioni saranno fruttifere di interesse, nella misura che verrà stabilita dal decreto interministeriale previsto all'art. 3 della legge, a decorrere dalla data del prelevamento dal conto corrente di cui al primo comma dell'art. 2 della legge.

Saranno parimenti accreditate al conto di cui al primo comma del presente articolo, e fruttifere degli interessi nella misura come sopra prevista, le somme versate dai beneficiari per interessi di preammortamento, per rate di ammortamento e per estinzioni anticipate.

Nei casi di accertata lentezza nell'impiego delle anticipazioni è in facoltà del Ministro per il tesoro, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di stornare le anticipazioni medesime in tutto o in parte, a favore di altri istituti o del Fondo.

Art. 9.

Le annualità o semestralità di ammortamento dovute dai beneficiari — dedotti i compensi spettanti agli istituti — dovranno essere versate, a cura degli istituti stessi, al Fondo, presso la Tesoreria centrale, alle scadenze stabilite nei rispettivi piani di ammortamento e ciò anche se i beneficiari non abbiano provveduto ai relativi pagamenti.

Parimenti, alle scadenze stabilite, dovranno essere versate al Fondo, le somme dovute dai beneficiari per gli interessi di preammortamento, dedotti i compensi spettanti agli istituti, nonchè gli interessi maturati sulle somme accreditate al conto di cui al precedente art. 8.

Le somme riversate al Fondo dagli istituti dovranno, dedotta la rata di ammortamento del prestito di cui all'art. 1 della legge, relativa alla scadenza del semestre successivo, essere destinate alla concessione di ulteriori anticipazioni e saranno ripartite con le stesse modalità previste al precedente art. 7.

In caso di ritardato versamento al Fondo delle somme dovute dagli istituti ai termini del presente articolo, gli istituti stessi saranno tenuti al pagamento degli interessi di mora calcolati nella misura di tre punti e mezzo superiori al tasso stabilito.

Per i versamenti effettuati entro i quindici giorni dalle scadenze stabilite saranno tuttavia dovuti i soli interessi al tasso fissato al precedente art. 8.

Art. 10.

Nel caso che il prestatario od il mutuatario intenda estinguere il debito nel periodo di preammortamento, dovrà versare all'istituto l'importo della somma ricevuta e dei relativi interessi semplici maturati, oltre ad un'annualità del compenso spettante all'istituto.

Se il mutuatario o prestatario intenda estinguere anticipatamente il mutuo o il prestito durante il periodo di ammortamento, dovrà versare il residuo debito capitale maggiorato degli interessi alla data del riscatto, oltre ad un'annualità del compenso spettante allo istituto.

Gli istituti accrediteranno gli importi delle estinzioni anticipate predette, previa deduzione di una quota pari ad una annualità del compenso loro spettante, al conto di cui al precedente art. 8 e saranno tenuti a versare al Fondo di rotazione gli importi stessi alla prima delle scadenze stabilite al precedente art. 9.

Art. 11.

Per le operazioni di cui al presente decreto verrà tenuta dagli istituti una gestione separata e verranno aperte apposite contabilità con le quali si metteranno in evidenza:

a) l'ammontare delle anticipazioni concesse;

b) l'ammontare delle somministrazioni corrisposte ai beneficiari;

c) l'ammontare degli interessi maturati sul conto di cui al precedente art. 8;

d) gli interessi dovuti dai beneficiari nel periodo di preammortamento;

e) le rate di ammortamento dovute dai beneficiari;

f) l'ammontare di ciascuna estinzione anticipata;

g) i compensi trattenuti dagli istituti.

Gli istituti trasmetteranno semestralmente al Ministero della agricoltura e delle foreste gli estratti dei conti relativi alla gestione di cui al primo comma del presente articolo.

Sulla base di tali risultanze il Ministero dell'agricoltura e delle foreste comunicherà a quello del tesoro l'ammontare delle somme da riversare al Fondo da parte degli istituti.

Art. 12.

Ai fini dei controlli previsti dalle vigenti disposizioni il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed il Ministero del tesoro potranno chiedere, sia agli istituti che ai beneficiari, tutti i dati, le notizie ed i documenti occorrenti per la esplicazione della loro vigilanza sulla gestione delle anticipazioni e sui prestiti o mutui con tali anticipazioni concessi e somministrati.

Detti Ministeri potranno inoltre disporre verifiche sulle gestioni delle anticipazioni di cui al precedente art. 7 ed accertare la situazione dei prestiti o mutui concessi e somministrati e la regolarità delle relative operazioni.

Gli istituti sono tenuti ad agevolare i funzionari incaricati dei controlli ed ispezioni di cui al precedente comma, in modo da rendere sollecito ed efficiente lo svolgimento delle relative operazioni.

Art. 13.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto col Ministro per le finanze potrà essere consentita a favore degli agricoltori, beneficiari dei finanziamenti previsti dalla legge 8 agosto 1957, n. 777, l'importazione, in esenzione da dazio, di bestiame, da destinare ad allevamento per ingrasso, nei limiti di contingenti da stabilirsi in rapporto alle esigenze delle aziende agricole, tenuto conto della disponibilità del suddetto bestiame nel mercato interno.

Il bestiame da ammettere in esenzione da dazio di importazione rientra nelle seguenti specie e categorie:

a) bovini:

vitelli, castrati od interi, da destinarsi direttamente all'ingrasso;

giovenche gravide, di razze idonee alla produzione della carne, ambientabili in determinate zone;

b) suini.

Il contingente di cui al primo comma del presente articolo è determinato su proposta di apposita Commissione centrale, così costituita:

da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Direzione generale della produzione agricola) con funzioni di presidente;

da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Direzione generale dei miglioramenti fondiari);

da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli);

da un rappresentante del Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane);

da un rappresentante dell'Associazione italiana allevatori;

da un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con funzioni di segretario.

La concessione della esenzione da dazio di importazione è subordinata al rilascio da parte dei tecnici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di appositi certificati di collaudo da esibire all'ufficio doganale, da cui risultino:

gli estremi dell'autorizzazione concessa;

la rispondenza della specie, razza e categoria;

la idoneità dei soggetti;

la destinazione dei capi collaudati.

Le domande intese ad ottenere l'esenzione da dazio doganale per l'importazione di giovani bovini interi dovranno essere corredate dall'impegno, da parte dello interessato, di marcare i soggetti in modo indelebile, nonchè di inviarli alle aziende in cui ne verrà effettuato l'ingrasso e di vincolarli alla destinazione prevista.

La vigilanza sulla destinazione dei soggetti di cui al comma precedente è devoluta alle Commissioni approvazione tori di cui all'art. 6 della legge 29 giugno 1929, n. 1366.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di richiedere analogo impegno anche per l'ammissione in esenzione da dazio di importazione delle altre categorie di bovini previste.

Roma, addì 21 luglio 1958

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(3951)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 24 luglio 1958.
Proroga della gestione commissariale del comune di Olbia.

Relazione illustrativa del decreto di proroga della gestione commissariale del comune di Olbia.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1958 è stato sciolto il Consiglio comunale di Olbia e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune il vice prefetto dott. Giulio Del Re

Alla scadenza del periodo di tre mesi previsto dall'art 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n 148, la situazione del comune di Olbia e tale da richiedere che l'amministrazione straordinaria venga prorogata

Sono, fra l'altro, in corso di definizione le pratiche relative alla contrattazione di mutui resisi indispensabili per il ripiano dei bilanci 1957 e 1958 e contemporaneamente è in atto una necessaria revisione di alcune tariffe afferenti a tributi locali e servizi municipali per adeguarne il gettito alle necessità dell'Ente e porre in grado la futura amministrazione ordinaria di affrontare la nuova gestione con un ristabilito equilibrio fra entrata e spesa che era rotto ormai da troppi anni

Sono inoltre in corso trattative che il commissario straordinario sta personalmente conducendo per definire importanti vertenze, che si stavano trascinando da lungo tempo relativamente all'appalto del servizio della nettezza urbana, agli espropri occorrenti per la costruzione di due edifici scolastici ed alla cessione di altro terreno per la costruzione di un albergo essenziale per lo sviluppo turistico della Città

Per tali considerazioni, con decreto prefettizio in data odierna, si è provveduto a prorogare la gestione commissariale predetta, ai sensi dell'art 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n 2839, richiamato in vigore dall'art 10 del testo unico 5 aprile 1951, n 203.

Sassari, addì 24 luglio 1958

Il prefetto DE MAGISTRIS

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SASSARI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 30 aprile 1958, con il quale è stato sciolto il Consiglio comunale di Olbia e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune il vice prefetto dott. Giulio Del Re;

Considerato che, venendo a scadere il termine di tre mesi stabilito per la durata della gestione commissariale dal primo comma dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, si rende necessario, per motivi amministrativi, che la gestione commissariale venga prorogata, ai sensi del secondo comma del citato articolo, per consentire al commissario di condurre a termine la sistemazione dei vari servizi comunali;

Visti l'art. 103 del regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 2839, e l'art. 10 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Olbia, affidata al vice prefetto dott. Giulio Del Re con decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1958 è prorogata a termini di legge.

Sassari, addì 24 luglio 1958

Il prefetto: DE MAGISTRIS

(4040)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « composizione architettonica » presso la Facoltà di architettura del Politecnico di Milano

Ai sensi e per gli effetti dell'art 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238, si comunica che, presso la Facoltà di architettura del Politecnico di Milano, è vacante la cattedra di « composizione architettonica », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4037)

Vacanza della cattedra di « chimica biologica » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova

Ai sensi e per gli effetti dell'art 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova, è vacante la cattedra di « chimica biologica », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

(4036)

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

La dottoressa Anna Rivero, nata ad Acceglio (Cuneo) il 5 ottobre 1919, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in lingue e letterature straniere rilasciatole dalla Università di Torino in data 16 ottobre 1948, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso di laurea da lei sostenuti nell'anno accademico 1944-45

Se ne dà notizia ai sensi dell'art 50 del regio decreto 4 giugno 1938 n 1269 diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Torino

(3971)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 171

Corso dei cambi del 29 luglio 1958 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,80	624,80	624,80	624,80	624,75	624,80	624,80	624,80	624,80	624,80
$ Can.	650,32	650,25	650,50	650,30	649,70	650,25	650,30	650,40	650,40	650 —
Fr. Sv. lib.	145,80	145,80	145,79	145,805	145,80	145,80	145,805	145,80	145,80	145,80
Kr. D.	89,85	89,86	89,88	89,90	89,85	89,85	89,89	89,85	89,87	89,84
Kr. N.	85,90	86,90	86,90	86,90	86,88	86,85	86,90	86,88	86,88	86,88
Kr. Sv.	120,50	118,51	120,52	120,505	120,50	120,50	120,51	120,50	120,51	120,50
Fol.	164,44	164,45	164,455	164,46	164,50	164,40	164,46	164,45	164,46	164,45
Fr. B.	12,49	12,4875	12,4975	12,49375	12,4875	12,45	12,49125	12,50	12,49	12,49
Fr. Fr.	147,95	148,05	148 —	148,02	147,85	147,85	148,02	147,95	147,98	147,97
Fr. Sv. acc.	142,45	142,50	142,42	142,425	142,40	142,45	142,42	142,50	142,45	142,55
Lst	1736,85	1737,25	1737,375	1737,20	1736,625	1737 —	1737,125	1737 —	1737 —	1737,25
Dm occ	148,75	148,80	148,78	148,82	148,77	148,75	148,805	148,80	148,79	148,80
Scell. Aust.	24,04	24,04	24,04	24,045	24,05	24,05	24,04125	24,04	24,04	24,04

Media dei titoli del 29 luglio 1958

Rendita 3,50 % 1906	62,55
Id. 3,50 % 1902	62,10
Id. 5 % 1935	97,30
Redimibile 3,50 % 1934	83,50
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	77,925
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,90
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	88,10
Id. 5 % 1936	97,675
Id. 5 % (Città di Trieste)	88,975
Id. 5 % (Beni Esteri)	88,55
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	101,375
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	100,075
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	99,525
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	98,525
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	98,175
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	98,075
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	98,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	98 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 luglio 1958

1 Dollaro USA	624,80
1 Dollaro canadese	650,30
1 Franco svizzero lib	145,805
1 Corona danese	89,895
1 Corona norvegese	86,90
1 Corona svedese	120,507
1 Fiorino olandese	164,46
1 Franco belga	12,492
100 Franchi francesi	148,02
1 Franco svizzero acc	142,422
1 Lira sterlina	1737,162
1 Marco germanico	148,812
1 Scellino austriaco	24,043

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro novennali 5 % (1968)

(3ª *pubblicazione*) Avviso n. 1

In applicazione dell'art 4 del decreto legislativo 23 gennaio 1958, n 8, dell'art 7 del decreto Ministeriale 27 febbraio 1958 e dell'art 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n 298, è stato denunciato lo smarrimento del seguente titolo provvisorio dei buoni del Tesoro novennali 5 % (1968):

n 314295 di L 10 000

rilasciato dalla Sezione di tesoreria provinciale di Genova, denunciato smarrito da Gibelli Antonio, nato a Sasso di Bordighera il 1° febbraio 1887 e domiciliato a Chiavari, salita Bacezza n 4-4

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi, corrispondenti a quelli smarriti.

Roma, addì 5 luglio 1958

Il direttore generale: SCIPIONE

(3619)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso a tre posti di assistente in esperimento nel ruolo del personale tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale del vetro - Venezia Murano).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 16 ottobre 1954, n 1032, riguardante l'organico della Stazione sperimentale del vetro in Venezia,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n 368, che detta norme per la presentazione dei documenti nei concorsi statali,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 e la legge 18 marzo 1958, n 227, contenenti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

Art 1

E' indetto un concorso per titoli ed esami per il conferimento di tre posti di assistente in prova nel ruolo del personale tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale del vetro, in Venezia).

Art 2

Per l'ammissione al concorso sono necessari i seguenti requisiti

I) essere in possesso del diploma di laurea in chimica pura, o in chimica industriale o in chimica fisica,

II) non avere superato l età di anni 32,

Il limite massimo di eta e elevato

1) a 37 anni di eta nei confronti

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936,

b) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualita di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940 1943 o della guerra di liberazione,

c) dei partigiani combattenti e dei cittadini deportati dal nemico posteriormente all 8 settembre 1943,

d) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno,

e) dei profughi dell Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n 104, ed alla legge 4 marzo 1952, numero 137,

f) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia indulto o commutazione

Tutti detti limiti di eta sono elevati·

g) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, di cui al presente decreto,

h) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima

Le elevazioni del limite massimo di eta di cui alle lettere *g*) ed *h*) sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quello di cui alle lettere da *a*) ad *f*) purchè complessivamente non si superino i quaranta anni

2) a 39 anni nei confronti·

i) dei combattenti ed assimilati di cui alle lettere da *a*) ad *f*) del presente articolo decorati al valore militare o promossi per merito di guerra,

l) dei capi di famiglie numerose ai sensi della legge 20 marzo 1940 n 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra,

3) a quaranta anni nei confronti

m) di coloro che, ai sensi dell art 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n 1488, abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di eta eventualmente spettante

Per i concorrenti gia colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti dei limiti di eta, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art 5 del regio decreto legge 20 gennaio 1944, n 25 fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni quaranta,

n) per gli assistenti ordinari delle Università o degli Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età e aumentato, ai termini dell'art 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n 1172, ratificato con modificazioni, con l'art 1 della legge 24 giugno 1950, n 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla meta del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, purche complessivamente non si superino i quaranta anni,

4) a 45, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti

o) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell 11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per eventi verificatisi fino al 31 dicembre 1954, e dei mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste, di cui alla legge 9 agosto 1954, n 654, purche rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1947, n 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950 n 375,

p) del personale licenziato dagli enti soppressi di cui alla legge 4 dicembre 1956, n 1404

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti

q) del personale civile di ruolo e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti in servizio nell'Amministrazione statale, a norma dell'art 200, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3,

r) dei sottufficiali dell Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n 500 e 5 settembre 1947 n 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda, o anche d autorita, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso,

III) essere cittadini italiani;

IV) avere il godimento dei diritti politici;

V) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

VI) essere di sana e robusta costituzione esenti da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste non siano state contratte in guerra o per causa di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all esercizio delle funzioni cui il candidato aspira.

Art 3

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n 3 coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall impiego presso una pubblica Amministrazione, nonche coloro che ai sensi dell'art 128 secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidita non sanabile

L'esclusione dal concorso puo essere disposta soltanto per difetto dei requisiti prescritti e con decreto motivato del Ministro

Art 4

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L 200, debbono pervenire al Ministero dell industria e commercio - Direzione generale affari generali Ispettorato generale del personale (via Molise n 2, Roma) non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

La firma apposta in calce alla domanda deve essere, sotto pena di esclusione dal concorso, autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) il luogo e data di nascita indicando se abbiamo superato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda il 32° anno di età, il titolo che conferisce loro il diritto all'aumento di detto limite,

c) l'indirizzo attuale I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale affari generali, Ispettorato generale del personale (via Molise, 2, Roma), gli eventuali cambiamenti del loro recapito

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario,

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime,

f) le eventuali condanne penali riportate;

g) il titolo di studio,

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione o dichiarati decaduti per la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile

Nella domanda di ammissione i candidati debbono indicare

a) l'elencazione dei titoli allegati;

b) in aggiunta alla lingua francese, la seconda lingua straniera prescelta (inglese o tedesco) per l'esame da sostenere nella prova orale.

Art 5.

Alla domanda dovranno essere allegati

a) il diploma originale o copia di esso autenticato dal notaio di una delle lauree richieste per partecipare al presente concorso,

b) il certificato del rettore dell'Università indicante i punti riportati negli esami delle singole materie e in quello di laurea,

c) il diploma di abilitazione all'esercizio professionale o il certificato di abilitazione provvisorio

Qualora l'Università presso la quale è stato conseguito il titolo di studio non abbia ancora rilasciato il relativo diploma di laurea, è ammessa la presentazione del certificato provvisorio sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale

d) tutti gli altri titoli e le eventuali pubblicazioni scientifiche che si ritenga opportuno presentare Tra questi titoli e pubblicazioni verranno tenuti in particolare conto quelli comprovanti l'attitudine e la preparazione del candidato negli studi e nelle ricerche attinenti alle industrie del vetro Le pubblicazioni, da rimettersi in triplice esemplare, devono essere a stampa

Art 6

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero

Non sono ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio

Art 7.

Coloro che abbiano superato la prova orale di esame ne avranno comunicazione diretta e dovranno far pervenire al Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale affari generali Ispettorato generale del personale (via Molise n 2 Roma) entro e non oltre il termine perentorio di venti giorni i documenti comprovanti eventuali titoli di precedenza o di preferenza agli effetti della nomina al posto cui aspirano

Il termine di venti giorni decorre dalla data dell'avvenuto ricevimento della comunicazione che sarà trasmessa in duplice esemplare, gli interessati dovranno restituire subito al Ministero una delle copie, dopo avervi apposto in calce la data di ricezione e la propria firma

Saranno considerati privi di efficacia, ai fini della formazione della graduatoria, i documenti che saranno presentati o perverranno dopo il termine suddetto

I documenti necessari per le diverse categorie di candidati sono i seguenti

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 dovranno presentare la dichiarazione integrativa di cui alla circolare numero 588 del 1922 del Giornale militare ufficiale, su carta da bollo da lire 100

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi, su carta da bollo da L 100, dalle autorità marittime competenti,

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana Tali documenti dovranno essere rilasciati dall'Ufficio stralcio della ex milizia fiumana, su carta da bollo da L 100

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, dovranno presentare la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n 1172, ai sensi della circolare n 427 del Giornale militare ufficiale del 1937, su carta da bollo da L 100,

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, o della lotta di liberazione, di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n 137 e 19 marzo 1948, n 241, ed alla legge 23 febbraio 1952, n 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, provvista di marche da bollo da L 100, di cui alla circolare n 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, ovvero quella di cui alla circolare n 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n 518 e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n 241, potranno presentare rispettivamente la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dalla apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione che dovrà essere rilasciata dal competente distretto militare,

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell'art 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n 27,

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o in dipendenza della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, o della lotta di liberazione, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data di occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia, dalla data di occupazione militare fino e non oltre il 31 dicembre 1951, i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n 654, dovranno produrre un documento comprovante il godimento della pensione o il titolo a conseguirla indicato dalle lettere a), b), c), d), e) dell'art 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n 1176, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta libera, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sulla base dei documenti di cui alle sopracitate lettere a), b), c), d), e)

Sono esclusi dalla produzione di detti documenti gli invalidi iscritti alla nona e decima categoria delle pensioni di guerra di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella allegata A, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella B annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 ad 11 della tabella stessa

I mutilati e gli invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione o del certificato modello 69 *ter*, rilasciato dall'Amministrazione al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità,

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18, o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935, in Africa orientale, o nella guerra 1940-43, o nella guerra di liberazione o nella lotta

di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, gli orfani dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950 e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, gli orfani dei caduti per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, gli orfani dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra e gli orfani dei caduti in occasione dei fatti di Trieste, di cui alla legge 9 agosto 1954, n 654, nonchè gli orfani dei deceduti per cause di servizio di guerra o attinenti alla guerra, prestato nelle Forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L 100 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare il mod 69-*ter*, su carta da bollo da L 100, rilasciato al nome del padre del candidato dall'Amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato e deceduto a causa di servizio;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o per la guerra 1940-43, o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi civili per i fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i figli degli invalidi per azioni di terrorismo politico nel territorio delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data della occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, o relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, i figli dei mutilati e degli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n 207, nonchè i figli dei mutilati o degli invalidi in seguito ai fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n 654, dovranno produrre un certificato modello 69 rilasciato, su carta da bollo da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta da bollo da L 100, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni od in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile

I figli dei mutilati o degli invalidi per servizio dovranno produrre il mod 69 *ter*, su carta da bollo da L 100, rilasciato al nome del padre del candidato dall'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità,

i) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia che si trovino nelle condizioni previste dall'art 2 della legge 4 marzo 1952, n 137, dovranno esibire l'attestazione, su carta da bollo da L 100, prevista dall'art 5 del decreto del Ministro ad interim per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 141 del 19 giugno 1948,

l) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art 2 della legge 4 marzo 1952, n 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n 142 del 21 giugno 1948), su carta da bollo da L 100,

m) i profughi dai territori ceduti allo Stato Jugoslavo con il trattato di pace e dalla Zona *B* del territorio di Trieste, di cui all'art 1 della legge 27 febbraio 1958, n 130, dovranno presentare, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalla legge stessa, un certificato su carta da bollo da L 100, rilasciato dall'Opera per l'assistenza ai profughi Giuliani e Dalmati, attestante il riconoscimento della qualifica di profugo,

n) i decorati di medaglia al valor militare e di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra o gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto dei documenti di concessione;

o) coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico, o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L 100,

p) certificato di stato di famiglia su carta da bollo da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha il proprio domicilio Tale documento deve essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole I capi famiglia numerosa dovranno far risultare dal documento stesso, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

q) i concorrenti che siano dipendenti di ruolo dell'Amministrazione statale dovranno produrre i documenti di cui all'art 8, punto 7, del bando di concorso;

r) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo della Amministrazione statale dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L 100, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendono, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio non di ruolo, nonchè la data di inizio del servizio stesso e le qualifiche riportate;

s) i concorrenti già appartenenti agli Enti soppressi di cui alla legge 4 dicembre 1956, n 1404, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L 100, rilasciato dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, da cui risulti la data della cessazione del rapporto d'impiego.

Art 8.

La graduatoria è approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego A tale fine i concorrenti dichiarati vincitori del concorso saranno invitati a far pervenire al Ministero della industria e del commercio - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale (via Molise, 2, Roma), entro e non oltre il termine perentorio di giorni trenta, a pena di decadenza, i seguenti documenti

Il termine di 30 giorni decorre dalla data dell'avvenuto ricevimento della comunicazione che sarà trasmessa in duplice esemplare, gli interessati dovranno restituire subito al Ministero una delle copie, dopo avervi apposto in calce la data di ricezione e la propria firma,

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, non abbia superato il limite massimo di età consentito per il cumulo dei benefici spettanti,

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in località non compresa nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto del Capo dello Stato,

3) certificato su carta da bollo da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non sia incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso,

4) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L 200, rilasciato dal segretario della Procura presso il Tribunale.

5) certificato, su carta da bollo da L 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale, ovvero dall'Ufficio sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi o meno, l'attitudine al servizio. Per i mutilati od invalidi di guerra, per i mutilati od invalidi civili di guerra, per i mutilati per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati od invalidi per servizio, per i mutilati od invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati od invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia, o nei territori soggetti a detto Stato, e per i mutilati od invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n 654, il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n 1176, e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia

perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità, o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2 secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

6) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari o l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva. In particolare si indicano per le diverse categorie di candidati la denominazione del documento e l'ente competente a rilasciarlo:

per gli ufficiali in congedo od in servizio: copia dello « stato di servizio » (« estratto matricolare » per gli ufficiali della Marina militare);

per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio: copia del « foglio matricolare » (« estratto del foglio matricolare » per i sottufficiali ed il personale del Corpo equipaggi militari marittimi);

per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni: copia del « foglio matricolare » « estratto del foglio matricolare » per il personale della Marina militare);

per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi): copia del « foglio matricolare » (« estratto del foglio matricolare » per il personale della Marina militare);

per i rivedibili o riformati dalla Commissione di leva: « certificato di esito di leva »;

per gli iscritti di leva (giovani cioè che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva): « certificato di iscrizione nelle liste di leva ».

I certificati di iscrizione nelle liste o di esito di leva debbono essere rilasciati dai sindaci, e vistati, per conferma, dai commissari di leva.

Per gli appartenenti alla leva di mare, i certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dalle capitanerie di porto.

Il rilascio delle copie degli stati di servizio o dei fogli matricolari per il personale appartenente all'Esercito compete ai Distretti militari.

Il rilascio dell'estratto matricolare per il personale appartenente alla Marina militare compete: alla Direzione generale degli uffici dei servizi medico-sanitari del Ministero della difesa-Marina, se trattasi di ufficiali; alla Direzione generale del Corpo degli equipaggi della Marina militare del Ministero difesa-Marina, se trattasi di sottufficiali e militari di leva aventi 39 o più anni di età; alle capitanerie di porto di iscrizione, se trattasi di sottufficiali o militari di leva aventi meno di 39 anni.

Il rilascio delle copie dello stato di servizio e del foglio matricolare per il personale dell'Aeronautica militare compete: alla Direzione generale personale militare, 5ª divisione del Ministero della difesa-Aeronautica se trattasi di ufficiali e sottufficiali (richiesta da indirizzare per il tramite dei comandi di zona aerea territoriale o di aeronautica competenti per giurisdizione); all'Ufficio stralcio dell'Ispettorato leva o matricola del Ministero della difesa-Aeronautica, se trattasi di militari di truppa (richiesta da rivolgersi direttamente dagli interessati al predetto ufficio stralcio).

I documenti sopraindicati debbono essere in regola con le leggi sul bollo;

7) i concorrenti che siano dipendenti di ruolo dell'Amministrazione statale potranno produrre soltanto i documenti di cui al numero 5 del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dalla competente Amministrazione il cui primo foglio dovrà essere munito di marche da bollo da L. 200 ed ogni foglio aggiunto di marche da bollo da L. 200. Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate.

A tale documento dovrà essere aggiunta una attestazione della Amministrazione da cui detti candidati dipendono, su carta da bollo da L. 100, dalla quale risulti se siano stati o meno sottoposti a procedimento penale o disciplinare.

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva potranno esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 5 e 6 del presente articolo, un certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 100, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità potranno produrre in carta libera, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 242, soltanto i documenti di cui ai numeri 1, 2, 4 e 5 del presente articolo purchè dagli stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza, che dovrà essere aggiunto agli altri documenti.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'industria e del commercio potranno fare riferimento a tali documenti, purchè non siano scaduti di efficacia ai fini del presente concorso.

Art. 9.

I documenti presentati dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica dei documenti non regolari ad eccezione della domanda di ammissione.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 7 dell'articolo precedente ed alle lettere *p*) ed *r*) dell'art. 7 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta dei documenti stessi.

Art. 10.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, due prove pratiche ed una prova orale:

Prova scritta:

Svolgimento di un tema attinente al controllo, le proprietà e le tecnologie dei prodotti dell'industria del vetro e dei silicati.

Prove pratiche:

a) analisi chimica di un vetro o di un refrattario o delle materie prime occorrenti per le loro fabbricazioni;

b) prove su vetri o silicati ed identificazione dei loro principali difetti.

Prova orale:

a) discussione sulle pubblicazioni presentate e sulle prove scritte e pratiche;

b) interrogazioni sui metodi di controllo nel settore del vetro e dei silicati;

c) interrogazioni sulla legislazione sulle Stazioni sperimentali per l'industria;

d) traduzione in italiano dal francese e di una fra le seguenti lingue (a scelta del candidato) inglese o tedesco.

Per la prova scritta e pratiche i candidati dispongono di 10 ore.

Art. 11.

Il concorso sarà giudicato da una Commissione composta:

da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente;

da due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove d'esame;

da due impiegati della carriera direttiva dell'Amministrazione dell'industria e del commercio, con qualifica non inferiore a direttore di divisione;

alla Commissione saranno inoltre aggregati, come membri aggiunti, tre professori qualificati nelle lingue francese, tedesca, inglese.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera dell'Amministrazione dell'industria e del commercio con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

Art. 12.

La Commissione procederà, prima delle prove scritta e pratiche all'esame dei titoli per la cui valutazione essa disporrà di cinque punti.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritta e pratiche e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Di tale ammissione verrà data comunicazione agli interessati con l'indicazione del voto riportato nelle prove. L'avviso per la presentazione alle prove orali verrà dato ai candidati ammessi almeno venti giorni prima di quello stabilito per l'ini-

zio di esse Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, verrà affisso nel medesimo giorno nei locali dove si terranno gli esami

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritta e pratiche, dal punto ottenuto in quella orale e da quelle riportato nella valutazione dei titoli.

Art 13.

Per lo svolgimento dell'esame si osserveranno le norme del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686

Le prove si svolgeranno in Roma, nell'epoca e nel luogo che verranno, a mezzo di lettera raccomandata, tempestivamente comunicati ai candidati e, comunque, non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Del diario delle prove è dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo) firmata dall'aspirante La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal sindaco del Comune di residenza;

2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato;

3) tessera postale;

4) porto d'armi,

5) patente automobilistica;

6) passaporto

Art 14

La graduatoria dei vincitori del concorso, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle vigenti disposizioni, a favore di determinate categorie, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria e del commercio

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art 15

I vincitori del concorso saranno assunti con la qualifica di assistente in esperimento con l'assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale relativo alla qualifica di assistente, ai termini del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n 19

La nomina a stabile avra luogo dopo compiuto un periodo di un anno di esperimento ed in seguito ai buoni risultati dell'esperimento stesso

Il vincitore che, allo scadere dell'esperimento non consegue la nomina a stabile è dispensato dal servizio, udito il Consiglio di amministrazione del Ministero dell'industria e del commercio, con diritto alla liquidazione di una indennità pari a due mensilita del trattamento relativo al periodo di esperimento.

Sarà considerato decaduto dalla nomina il vincitore che, senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione, non assuma servizio, nel termine prefisso, presso l'ufficio asse gnatogli

Al vincitore del concorso non compete alcun rimborso oltre quello relativo alle spese di viaggio dalla sua residenza alla sede ove è destinato a norma delle vigenti disposizioni

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione

Roma, addì 30 aprile 1958

p. *Il Ministro* MICHELI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1958
Registro n. 3 Industria e commercio, foglio n 87

(3641)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso ad un posto di operaio temporaneo di 3ª categoria presso la Zecca con la qualifica di aiuto operaio muratore

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, e successive modificazioni,

Visto il regolamento per l'applicazione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n 2262, e successive modificazioni,

Viste le norme speciali per i salariati della Zecca, approvate con decreto del Ministro per le finanze 5 giugno 1925,

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, relativa alle nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1954, n 368, col quale vengono stabilite le nuove norme per la presentazione dei documenti per le carriere statali,

Visto l'art 3 della legge 27 febbraio 1958, n 114, che autorizza l'assunzione di operai temporanei presso la Zecca,

Ritenuta la necessità di indire un concorso per l'assunzione di un operaio temporaneo di 3ª categoria con la qualifica contemplata nella tabella *A* annessa alla legge 26 febbraio 1952, n 67, di aiuto operaio muratore.

Decreta:

Art. 1

E' indetto un concorso a un posto di operaio temporaneo di 3ª categoria presso la Zecca con la qualifica contemplata nella tabella *A* annessa alla legge 26 febbraio 1952, n 67, di aiuto operaio muratore

Art 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti

a) essere fornito di licenza elementare,

b) avere compiuto l'eta di anni 18 e non superato quella di anni 45

Il suddetto limite di età assorbe ogni altro beneficio eventualmente spettante a norma delle vigenti disposizioni,

c) essere cittadino italiano,

d) avere il godimento dei diritti politici,

e) avere sempre tenuto buona condotta, all'accertamento di tale requisito provvede, d'ufficio, l'Amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n 368,

f) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche I mutilati e gli invalidi di guerra e categorie assimilate sono ammessi al presente concorso, sempreche siano in possesso di tutti i requisiti fisici prescritti e alla visita medica di cui al successivo art 5 siano giudicati fisicamente idonei a disimpegnare incondizionatamente tutte le mansioni inerenti alla qualifica del posto messo a concorso,

g) aver esercitato, con capacita, le mansioni di operaio in stabilimenti meccanici,

h) essere stato vaccinato da non oltre un anno,

i) aver soddisfatto gli obblighi di leva oppure provare di aver concorso alla leva o di essere iscritto nelle liste relative secondo i casi

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso

Non possono essere ammessi al concorso coloro che abbiano riportato qualsiasi condanna, anche condizionale.

Al concorso non sono ammesse le donne

Art 3

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L 200 dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla Direzione della Zecca in Roma, via Principe Umberto n 4, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare

a) il cognome e nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime,

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto e perdono giudiziale) ed i procedimenti penali, eventualmente pendenti a loro carico,

f) il titolo di studio posseduto, precisando l'Istituto presso il quale il titolo stesso e stato conseguito e l'anno scolastico relativo,

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari,

h) di avere prestato la loro opera presso stabilimenti meccanici, precisando la denominazione di essi ed il relativo indirizzo nonche il periodo, la qualifica o categoria professionale rivestita e le mansioni esercitate,

i) l'esatto domicilio e il preciso recapito i concorrenti hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti del loro recapito direttamente alla Direzione della Zecca in Roma

La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o da un notaio

Per i dipendenti statali e sufficiente il visto del capo dell'ufficio, ove prestano servizio

Unitamente alla domanda di ammissione al concorso gli aspiranti sono tenuti a presentare obbligatoriamente:

1) un estratto rilasciato da notaio del libretto di lavoro previsto dalla legge 10 gennaio 1935, n 112, ovvero dell'attestato sostitutivo del medesimo libretto di lavoro, tale estratto deve riferirsi a quanto appresso specificato·

a) numero del libretto o dell'attestato sostitutivo di esso, data di rilascio e Comune che l'ha emesso,

b) complete generalita dell'aspirante, residenza ed indirizzo,

c) stato di servizio, con la indicazione degli stabilimenti od aziende ove l'aspirante ha prestato la sua opera, date di assunzione e di cessazione dal servizio presso i singoli stabilimenti od aziende, nonche ove risulti, qualifica o categoria professionale,

2) una dichiarazione rilasciata su carta bollata da L 100 dalla Direzione degli stabilimenti meccanici presso cui hanno prestato la loro opera, da cui, oltre al periodo di permanenza risulti esplicitamente la qualifica o categoria professionale, le mansioni esercitate nonchè la capacita dimostrata,

3) tutti quegli altri titoli o documenti professionali o di mestiere che ritengano nel proprio interesse di produrre.

Art 4

Non si terra conto delle domande che saranno presentate o perverranno alla Direzione della Zecca in Roma, dopo il termine di cui al precedente art 3, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altri uffici diversi da quello sopra indicato

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla Direzione della Zecca

Non si terrà parimenti conto dei documenti e dei titoli indicati nell'ultimo comma del precedente art 3, che siano presentati o perveranno alla Direzione della Zecca dopo il suddetto termine di cui al citato art 3, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali o ad altri uffici diversi da quello sopra indicato.

Art 5.

Con successivo decreto sara nominata la Commissione per l'accertamento dell'idoneita fisica e dell'attitudine al servizio degli aspiranti, a norma dell'art 20 del regolamento, approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n 2262, e dell'art 8 delle norme speciali per i salariati della Zecca, approvate con decreto del Ministro per le finanze 5 giugno 1925

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art 20 del regolamento suindicato non sono consentite visite di appello.

Art 6.

Con successivo decreto sarà nominata a termini dell'art 8 delle norme speciali per i salariati della Zecca, approvate con decreto del Ministro per le finanze 5 giugno 1925, altra Commissione, per la determinazione dei criteri di scelta dei candidati e per la valutazione comparativa dei titoli e requisiti degli aspiranti, ai sensi dell'art. 7 della legge 26 febbraio 1952, n 67

Art 7.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data della apposita comunicazione, i sottoindicati documenti di rito

1) titolo di studio originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L 200, del titolo di studio, prescritto nel precedente art 2,

2) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato in carta da bollo da L 100,

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine,

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione e in ogni caso e obbligatoria, conterra la dichiarazione che il candidato non e incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi,

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta bollata da L 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica,

6) documento militare.

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare. copia o estratto del foglio matricolare in bollo da L 200 rilasciato dall'autorita militare competente

Anche i candidati che siano stati riformati, dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti,

b) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare, in bollo da L 200, rilasciati dal distretto militare competente,

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto certificato di esito di leva in bollo da L 100 rilasciato dalla capitaneria di porto competente

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo,

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva

1) se il giudizio e stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri)

certificato di esito di leva, in bollo da L 100, rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva,

2) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima)

certificato di esito di leva, in bollo da L 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto,

d) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva· certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante e stato assegnato alla lista di leva marittima,

7) certificato comunale di vaccinazione, da cui risulti che l'ultima vaccinazione dell'aspirante non sia anteriore ad un anno.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo

a) certificato di cittadinanza italiana,

b) certificato di godimento dei diritti politici;

c) certificato generale del casellario giudiziale

I certificati di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici dovranno attestare, altresi, che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella B) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n 492, purche esibiscano un certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza comprovante esplicitamente la

loro iscrizione nell'elenco dei poveri e purchè sugli atti prodotti in esenzione dal bollo risultino indicati gli estremi dell'attestato comprovante la condizione di indigenza.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati e con l'osservanza delle disposizioni in vigore.

A parità di condizioni si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 2 del regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2398.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 giugno 1958

Il Ministro : MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *giugno* 1958
Registro n. 15 *Tesoro, foglio n.* 90 — FLAMMIA

(3652)

PREFETTURA DI MODENA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Modena

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MODENA

Visto il proprio decreto n. 40890 Div. 3ª san. in data 18 settembre 1957, con il quale venne bandito pubblico concorso per la copertura di due condotte di ostetriche vacanti in Provincia al 30 novembre 1956;

Visto il proprio successivo decreto n. 17617 in data 18 aprile 1958, con il quale si è proceduto all'ammissione dei candidati al concorso predetto;

Visti i verbali rassegnati dalla Commissione giudicatrice a conclusione delle operazioni alla medesima affidate;

Ritenuta la legittimità di tali operazioni;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti risultate idonee al concorso di cui in premessa:

N.	Nome		Punti
1	Pelloni Veglia	punti	58,520
2	Colombarini Ennove	»	57,890
3	Lenzi Libera	»	56,768
4	Manni Gemma	»	54,540
5	Romagnoli Nella	»	53,369
6	Salsi Enrichetta	»	51,883
7	Pattelli Oriele	»	51,118
8	Orlandi Carmen	»	51,020
9	Marchetti Antonietta	»	50,487
10	Ferrari Zora	»	50,218
11	Vincenzi Franca	»	49,895
12	Porzio Siria	»	49,509
13	Paganelli Oriella	»	49,270
14	Franzoni Ines	»	47,312
15	Zelotti Carla	»	47,156
16	Gualdi Lucia	»	47,013
17	Veronesi Iris	»	46,743
18	Monari Luciana	»	46,641
19	Vecchi Franca	»	46,458
20	Rossi Adriana	»	45,613
21	Gianferrari Mariella	»	45,320
22	Antonelli Oriele	»	44,821
23	Soci Antonia	»	44,729
24	Martinelli Ermanna	»	43,583
25	Beneventi Maddalena	»	43,062
26	Bergami Giovanna Luisa	»	42,385
27	Silvestrini Agnese	»	42,354
28	Vacondio Anna Teresa	»	41,697
29	Magnani Jone	»	41,666
30	Casadio Maria	»	41,656
31	Giacobazzi Carmen	»	41,358
32	Calvi Pierina	»	41,250
33	Zini Teresa	»	40,437
34	Lavezzo Ilde	»	40,312
35	Minozzi Iris	»	40,281
36	Martini Irma	»	40,206
37	Cantadori Liliana	»	39,759
38	Cocchi Carmen	»	39,000
39	Buldrini Candida	»	38,364
40	Bombarda Graziella	punti	38,114
41	Baldelli Sabina	»	37,000
42	Cristofori Giovanna	»	36,197
43	Caprara Ameride	»	35,083

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Modena, addì 7 luglio 1958

Il prefetto CERUTTI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MODENA

Visto il proprio decreto, pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per la copertura di due posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Modena al 30 novembre 1956;

Viste le preferenze indicate nelle domande dei candidati dichiarati idonei;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottonotati candidati sono dichiarati vincitori delle condotte ostetriche a fianco indicate:

Pelloni Veglia: San Cesario sul Panaro, unica condotta;
Colombarini Ennove: Bastiglia, unica condotta.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Modena, addì 7 luglio 1958

Il prefetto : CERUTTI

(3944)

PREFETTURA DI SIENA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Siena.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SIENA

Visto il decreto n. 48170 Div. III/san., datato 31 dicembre 1956, con il quale è stato indetto un pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1956;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 47 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1956, è così costituita:

Presidente:
Pellicciotti dott. Giovanni, vice prefetto.

Componenti:
Scandeliberi dott. Guido, veterinario provinciale capo;
Paltrinieri prof. Sebastiano, docente di clinica medica veterinaria presso l'Università di Pisa;
Romboli prof. Bruno, docente di anatomia patologica veterinaria presso l'Università di Pisa;
Soldani dott. Sebaste, veterinario condotto.

Segretario:
Lusini dott. Ruggero consigliere di 2ª classe di prefettura.

La Commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà sede in Siena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura.

Siena, addì 18 luglio 1958

Il prefetto FERRO

(3959)

PREFETTURA DI FIRENZE

Graduatoria generale del concorso a due posti di veterinario di 3ª classe presso il comune di Firenze

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Visto il bando di concorso per due posti di veterinario di 3ª classe in soprannumero (grado 6° comunale) presso il comune di Firenze, approvato con decreto prefettizio n. 3215 del 29 maggio 1957;

Visto il verbale della Commissione giudicatrice;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con decreto 27 luglio 1934, n 1265,

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito degli idonei nel concorso a due posti di veterinario di 3ª classe in soprannumero (grado 6° comunale) presso il comune di Firenze:

1	Martini Giotto	punti 158,171
2	Chini Pierandrea	» 156,843
3	Cavallini Aldo	» 143,562
4	Ficini Leopoldo	» 141,343
5	Matteucci Pier Giuseppe	» 140,062
6	Crini Nello	» 136,890
7.	Leardi Sergio	» 134,531
8	Rossi Gianfranco	» 134,500

Firenze, addì 16 luglio 1958

Il prefetto. ADAMI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Visto il decreto n. 3594 del 16 luglio 1958, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a due posti di veterinario di 3ª classe in soprannumero (grado 6° comunale) presso il comune di Firenze,

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265,

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n 281;

Decreta:

I sottoelencati veterinari sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse

1) Martini Giotto;
2) Chini Pierandrea.

Firenze, addì 16 luglio 1958

Il prefetto: ADAMI

(3974)

PREFETTURA DI PIACENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Piacenza

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

Visto il proprio precedente decreto n 40239 in data 6 dicembre 1956, con il quale venne indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di tre posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1956,

Visto il proprio precedente decreto n 167 del 20 marzo 1958, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice del concorso anzidetto;

Visti i verbali dei lavori svolti, nonchè la graduatoria dei candidati idonei formulata dalla predetta Commissione giudicatrice;

Visto l'art 55 del regolamento 11 marzo 1935, n 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie,

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265,

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per titoli ed esami a tre posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1956:

1	Miti Secondo	punti 58,577
2.	Talarico Vincenzo	» 56,409
3.	Ghidini Giuseppe	» 54,906
4.	Nicoletti Giovanni	» 51,752
5.	Veneziani Alberto	» 50,439
6	Fini Dino	» 50,249
7	Borlenghi Vasco	» 50,136
8	Negri Ugo	» 50,078
9	Horak Italo	» 49,983
10	Nazzani Giuseppe	» 49,802
11	Fulgoni Franco	» 49,424
12	Annoni Bruno	» 49,065
13	Prampolini Giacomo	» 49,045
14.	Ricci Laurindo	» 48,611
15	Mazzocchi Alberto	» 48,483
16	Zenone Gian Carlo	» 48,000
17	Zilioli Luigi	» 47,937
18	Ratti Franco	» 47,919
19	Serrato Antonio	» 47,345
20	Montani Luigi	» 46,050
21	Dardano Candido	» 45,000
22	Scotti Remo	» 44,318
23	Ceresini Emilio	» 43,781
24	Bottini Giovanni	» 43,318
25	Cantoni Silvio	» 43,162
26	Azzolini Riccardo	» 43,000
27	Bondi Antonio	» 37,681
28	Ceci Roberto	» 35,000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Piacenza, addì 12 luglio 1958

Il prefetto: GIURA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

Visto il proprio decreto in data odierna n. 22635, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei al concorso per titoli ed esami a tre posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1956,

Visto l'ordine di preferenza per le sedi a concorso, indicato dai candidati compresi nella graduatoria predetta;

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie,

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265,

Decreta:

I sottoindicati candidati sono dichiarati vincitori del concorso a tre posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1956 e sono assegnati alle condotte a fianco di ciascuno di essi indicate:

1) Miti Secondo: condotta unica di Ponte dell'Olio;
2) Talarico Vincenzo: 2ª Condotta di Bettola;
3) Ghidini Giuseppe: Condotta consorziale di Cerignale-Cortebrugnatella.

I sindaci di Ponte dell'Olio e di Bettola ed il presidente del Consorzio medico Cerignale-Cortebrugnatella sono incaricati, per la parte di rispettiva competenza, dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Piacenza, addì 12 luglio 1958

Il prefetto GIURA

(3945)

PREFETTURA DI CATANIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Catania al 30 novembre 1957.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Visto il decreto prefettizio n. 6047, in data 24 febbraio 1958, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Catania alla data del 30 novembre 1957;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, modificati rispettivamente dagli articoli 5 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 47 del regio decreto 11 marzo 1935, modificato dall'art. 13 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Viste le designazioni degli enti interessati;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Catania alla data del 30 novembre 1957, è costituita come segue:

Presidente:

Cerulli dott. Ettore, vice prefetto.

Componenti:

Di Grazia dott. Giuseppe, veterinario provinciale;

Mirri prof. dott. Adelmo, docente in igiene e polizia veterinaria;

Romagnoli prof. dott. Aldo, docente in patologia speciale e clinica medica veterinaria, designato dall'Ordine dei veterinari;

Emmanuele dott. Giuseppe, veterinario condotto titolare, scelto fra le terne proposte dai Comuni interessati.

Segretario:

Benfatto dott. Alfio, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

Catania, addì 9 luglio 1958

Il prefetto: RIZZO

(3939)

PREFETTURA DI CATANZARO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro al 30 novembre 1957.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Visto il proprio decreto n. 9394/3ª San., in data 15 febbraio 1958, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Catanzaro alla data del 30 novembre 1957;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice;

Viste le designazioni dei Comuni interessati nonchè quelle dell'Ordine provinciale dei medici chirurghi di Catanzaro;

Visto l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e le modifiche di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1957, è costituita come segue:

Presidente:

Suriano dott. Giovanni, vice prefetto ispettore.

Componenti:

Tursi dott. Pietro Luciano, medico provinciale;

Spadea prof. dott. Giuseppe, primario medico presso l'Ospedale civile di Catanzaro;

Basso prof. dott. Raffaele, primario chirurgo presso l'Ospedale civile di Catanzaro;

Sestito dott. Raffaele, medico condotto.

Segretario:

Micale dott. Mario, direttore di sezione.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Catanzaro.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura.

Catanzaro, addì 12 luglio 1958

Il prefetto: NICOSIA

(3940)

MOLA FELICE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.